

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
00198 ROMA - VIA PO, 36

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/DCF

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B

Gara del 10 febbraio 2019 - terza Giornata del Girone di Ritorno

CASTELVECCHIO – RAVENNA WOMEN

A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

letto il reclamo, pervenuto a mezzo PEC in data 13.02.19, con il quale la Società CASTELVECCHIO ha chiesto di sanzionare la Società RAVENNA WOMEN con la perdita della gara disputata in data 10 febbraio 2019 con il punteggio di 0-3 in favore della Società CASTELVECCHIO;

- attesa la ritualità del reclamo;
- acquisita la seguente documentazione: rapporto dell'Arbitro; integrazione supplemento rapporto dell'Arbitro e degli Assistenti Arbitrali; ulteriore integrazione supplemento;

ritenuto che la Società CASTELVECCHIO lamenta che la società RAVENNA WOMEN avrebbe violato le norme federali schierando una calciatrice non inserita nella distinta di gara, alterando così il regolare svolgimento della gara; la società reclamante rileva che dal cd. "rapportino" consegnato al termine della gara dall'Arbitro alla società si evince che al 48° del secondo tempo la società consorella abbia effettuato la sostituzione della calciatrice n. 10 Arianna MONTECUCCO con una calciatrice indicata solo con il numero 23, non presente nella distinta di gara della società RAVENNA WOMEN; occorre precisare che nel "rapportino" allegato al reclamo dalla società CASTELVECCHIO le calciatrici interessate alle tre sostituzioni sono indicate solo con il numero senza che venissero riportati anche il nome e cognome. Orbene, nel rapporto ufficiale fatto ritualmente pervenire alla Divisione Calcio Femminile - F.I.G.C. dall'Arbitro non era indicata, né nella prima pagina né nel cd. "rapportino" allegato, la terza sostituzione, risultando che la società RAVENNA WOMEN avesse eseguito solo numero due sostituzioni. Codesto Ufficio sentiva telefonicamente l'Arbitro, e questi in seguito inviava un supplemento di rapporto, firmato anche dai due assistenti arbitrali, nel quale veniva riconosciuto che le sostituzioni effettuate dalla società RAVENNA WOMEN erano tre, la terza al 48° del secondo tempo di giuoco, che per dimenticanza non era stata riportata sul rapporto ufficiale. Nel supplemento in atti veniva anche riconosciuto di aver riportato nel "rapportino" consegnato alla società CASTELVECCHIO quale calciatrice entrante la numero 23, mentre la calciatrice subentrante era effettivamente la n. 8 MATEUCCI Valentina. Nel secondo, ulteriore, supplemento pervenuto in data 25 febbraio 2019, l'Arbitro dichiarava di non essere in grado di precisare quale numerazione avesse indicato per la calciatrice subentrante la società RAVENNA, sull'apposito cartello, al momento della terza sostituzione;

rilevato che gli errori e omissioni sono ascrivibili all'operato del direttore di gara e che, comunque, non abbiano inciso in alcun modo sul regolare svolgimento della gara;

P.Q.M.

delibera di respingere il reclamo presentato dalla società CASTELVECCHIO, e, conseguentemente, assume i seguenti provvedimenti:
di confermare e omologare il risultato della gara acquisito in campo
CASTELVECCHIO - RAVENNA WOMEN 1-2.

Si dispone la restituzione della tassa di reclamo.

IL GIUDICE SPORTIVO
Sergio Lauro

Publicato in Roma il 25 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina